SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconoscimento della qualifica professionale di parrucchiere a favore di cittadini muniti di titoli e qualificazioni professionali conseguiti all'estero.

08A02883

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Pavone Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Pavone Canavese (Torino) ed il sindaco nella persona della sig.ra Maria Francesca Cornelio;

Considerato che, in data 14 marzo 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pavone Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elena Coviello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pavone Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Maria Francesca Cornelio.

Il citato amministratore, in data 14 marzo 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2008005816 - Area II del 4 aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pavone Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elena Coviello.

Roma, 14 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Stra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nel consiglio comunale di Stra (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giuno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stra (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Piera Bumma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Stra (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 marzo 2008, hanno determinato l'ipotesi disssolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 616/08 - Area 2ª del 3 aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stra (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Piera Bumma.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007.

Approvazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della citata legge n. 183 del 1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della medesima legge n. 183 del 1989, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 170, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei Piani di bacino, fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei Piani di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989;

Considerato che tali procedure consistono:

1) nell'adozione del progetto di Piano di bacino da parte del Comitato istituzionale, di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione;

2) nel deposito del progetto di Piano e della relativa documentazione almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate ove sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'avvenuta adozione;

3) nella predisposizione, presso ogni sede di consultazione, di un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti;

4) nell'inoltro alle regioni territorialmente interessate delle osservazioni sul progetto di Piano entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al punto 3;

5) nella formulazione da parte delle regioni entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine di un parere sul progetto di Piano;

6) nell'adozione da parte del Comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri suddetti, del piano di bacino;

7) nell'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei Ministri, e successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Considerato che con la delibera n. 9 del 6 maggio 1998 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, ha adottato il «Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave» e che l'avviso di adozione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1998, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1998, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 1998 e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 67 del 24 luglio 1998, con le precisazioni previste dal succitato articolo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 1989, le componenti del Piano di cui trattasi sono fondamentalmente di interesse della regione del Veneto, ricadendo il bacino del Piave solo assai marginalmente all'interno delle regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano;

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 59, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 113 del 26 dicembre 2000, con la quale la regione del Veneto si è espressa circa le osservazioni pervenute ed ha formulato il parere previsto dall'art. 18, comma 9, della legge n. 183/1989 sul progetto di Piano proponendo in particolare:

1) di modificare l'algoritmo di definizione della portata di minimo deflusso di rispetto di cui all'art. 5 delle norme di attuazione del Piano;

2) di integrare l'art. 5 delle Norme di attuazione mediante ulteriori prescrizioni per la valutazione del minimo deflusso di rispetto per le piccole sorgenti;

3) di assegnare, nel contesto dell'art. 6 delle Norme di attuazione una diversa articolazione alla durata temporale delle nuove concessioni ovvero delle concessioni in rinnovo, in funzione degli usi;

4) di integrare l'art. 9 delle Norme di attuazione mediante apposite misure finalizzate alla salvaguardia delle acque di falda;

5) di subordinare la possibilità di effettuare riduzioni delle competenze irrigue assentite alle risultanze di un apposito studio sulle idroesigenze;

Visto l'art. 6 della delibera n. 3 del 5 febbraio 2001, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989, ha adottato il «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave», recependo sostanzialmente le osservazioni e le prescrizioni avanzate dalla regione del Veneto;

Visto l'art. 4 del succitato provvedimento con il quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha fissato in via transitoria e per la durata di un anno i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto, riservandosi, a conclusione del periodo sopraccitato, di valutare eventuali diversi criteri applicativi;

Vista la delibera n. 3 del 1° agosto 2002 con la quale il Comitato istituzionale ha rinnovato per un ulteriore anno il periodo di applicazione dei criteri;

Vista la delibera n. 3 del 3 marzo 2004 con la quale il Comitato istituzionale ha fissato in via definitiva i criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto prevista nel Piano stralcio per la gestione della risorsa idrica del bacino del Piave;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2004 concernente le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152;

Vista la delibera n. 6 del 19 giugno 2007 con la quale il Comitato istituzionale ha preso atto delle attività di coordinamento e di aggiornamento del documento di Piano per il recepimento delle pregresse determinazioni del Comitato istituzionale, nonché ha stabilito un termine temporale entro il quale il Piano in questione andrà aggiornato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchi-

glione con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001. Il Piano si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

a) relazione, comprendente:

1) premesse;

2) fase conoscitiva;

3) fase propositiva;

4) fase programmatica;

5) atti tecnico-amministrativi;

6) norme di attuazione;

7) bibliografia;

8) tabelle e figure, comprensive delle tavole n. 2 (carta della precipitazione media annua), n. 3 (carta delle temperature massime del mese di luglio), e n. 4 (carta delle temperature minime di gennaio);

b) elaborati cartografici, comprendenti:

1) tav. 1 - immagine generale del bacino del Piave;

2) tav. 5 - carta della rete idrografica;

3) tav. 6 - carta delle sorgenti;

4) tav. 7 - la rete di monitoraggio;

5) tav. 7-*bis* - carta delle stazioni di misura di qualità delle acque superficiali;

6) tav. 8 - carta degli ambiti territoriali di particolare pregio ambientale e naturalistico;

7) tav. 8-*bis* - carta delle aree a tutela ambientale (rete natura 2000);

8) tav. 9 - carta della qualità delle acque superficiali;

9) tav. 10 - carta delle utilizzazioni idroelettriche;

10) tav. 11 - carta del rischio di inquinamento dei pozzi e degli acquedotti;

11) tav. 12 - carta della proposta dei nuovi assetti;

12) tav. 13 - carta delle tratte e delle aree omogenee.

Art. 2.

Il presente decreto e gli allegati al Piano sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo - e presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili nel sito web dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione al seguente indirizzo: www.adbve.it

L'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 292

08A03188

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2008.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà nel territorio della Metropolia di Ancona nel mese di settembre 2011. (Ordinanza n. 3673).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011;

Considerato che dal 4 settembre 2011 all'11 settembre 2011 nel territorio della diocesi di Ancona e nelle limitrofe diocesi di Senigallia, Jesi, Fabriano e Loreto ed

in particolare nel comune di Ancona è previsto lo svolgimento del 25º Congresso Eucaristico Nazionale, nel quale saranno coinvolte le parrocchie, le diocesi, le regioni ecclesiastiche, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni di tutte le regioni d'Italia, nonché le rappresentanze delle chiese delle nazioni europee e degli altri Paesi che si affacciano sui mari Adriatico e Jonio;

Preso atto del fatto che le attività del Congresso Eucaristico Nazionale si svilupperanno nell'arco di oltre un triennio, con inizio nel mese di maggio del 2008 e conclusione nel mese di settembre del 2011;

Considerato inoltre che nella giornata dell'11 settembre 2011 si svolgerà la celebrazione conclusiva con la presenza del Santo Padre, per la quale è prevista la partecipazione complessiva di circa 250.000 persone, e che pertanto in considerazione dell'eccezionale partecipazione di fedeli si renderà necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento, ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità, per il perseguimento delle finalità in questione, del reperimento e della sistemazione di edifici ed aree per la allocazione delle strutture organizzative preparatorie e gestionali, di predisporre i luoghi dì svolgimento delle manifestazioni, nonché di acquisire con urgenza beni, forniture e servizi;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi straordinari ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle connesse manifestazioni, garantendo, altresì, la funzionale mobilità, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Marche;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente delle disponibilità di spazi ed aree, di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale e delle connesse manifestazioni preliminari e preparatorie che si terranno nel territorio della diocesi di Ancona e Osimo e nelle diocesi limitrofe, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.

3. Per garantire un'efficace programmazione degli interventi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, è istituita una «Commissione generale di indirizzo», coordinata dal Presidente della regione Marche e composta dal Commissario delegato, dal Prefetto e dal Presidente della provincia di Ancona, dal Sindaco di Ancona, dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana e dall'Arcivescovo Metropolita della diocesi di Ancona-Osimo.

4. Le funzioni di segreteria generale della Commissione di cui al comma 3 sono svolte dal Direttore del Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche.

5. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del personale del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche e, se necessario, di un apposita struttura di supporto composta da sette unità di personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici territoriali e non territoriali nel limite massimo di cinque unità, individuato dal Commissario delegato medesimo anche su proposta dei soggetti attuatori, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta.

6. Il Presidente della regione Marche è altresì autorizzato a prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato di tre unità di personale assunte a seguito di quanto stabilito dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 1º febbraio 2007, sino al termine di tutte le attività amministrative e contabili, compresi i rimborsi a favore delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro dei volontari di protezione civile, connesse allo svolgimento del Congresso Eucaristico Nazionale.

7. Al personale del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche direttamente impegnato per le finalità di cui alla presente ordinanza, compreso quello titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, è riconosciuta la possibilità di effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di cinquanta ore mensili, in base alle prestazioni effettivamente rese.

8. Al personale dirigente in servizio presso il Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche, con il limite di cinque unità, è corrisposta una indennità omnicomprensiva, su base mensile, di entità pari al 20% del trattamento economico in godimento ad eccezione del solo trattamento di missione, in base alle prestazioni effettivamente rese.

9. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo è corrisposta una indennità omnicomprensiva, su base mensile, ad eccezione del solo trattamento di missione pari al 50% del trattamento economico in godimento.

10. Per l'espletamento delle occorrenti attività previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato è attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.

11. All'onere derivante dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo si provvede a carico della regione Marche. La regione Marche provvede altresì agli oneri di cui al comma 9 del presente articolo, limitatamente al personale regionale.

12. All'onere derivante dal comma 10 del presente articolo si provvede a carico dell'art. 5, comma 1.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

2. Il Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, è autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta organizzazione direttamente attivati in relazione alle necessità di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

3. I Sindaci dei comuni della regione Marche, interessati dall'evento, per le finalità connesse all'attuazione della presente ordinanza, sono autorizzati a disporre, con i poteri di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il reperimento urgente di sistemazioni alloggiative complementari, assicurando comunque adeguate condizioni di sicurezza e sanitarie.

4. La Marina Militare, le altre forze armate e l'Autorità Portuale di Ancona, su richiesta del Commissario delegato, sono autorizzate a porre a disposizione le proprie strutture ubicate presso il comune di Ancona e nei comuni limitrofi, nonché il proprio personale ed i propri mezzi al fine di concorrere alle attività di accoglienza e di intervento in occasione delle manifestazioni oggetto della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitane e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 15, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera *d)*;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle iniziative necessarie alla realizzazione del «grande evento» relativo al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona nel mese di settembre 2011, per consentire in termini di somma urgenza il completamento degli interventi di messa in sicurezza della Cattedrale di San Ciriaco e dell'annesso Museo diocesano di Ancona, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2005, n. 3419 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'espletamento delle procedure di gara inerenti agli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, n. 3632 e s.m.i.

2. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 è autorizzato a trasferire le risorse di cui al comma 1 nella contabilità intestata al Commissario delegato di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 5.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 200.000 euro, a valere sul fondo della protezione civile a titolo di anticipazione sulle future risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Marche.

2. Per l'utilizzo delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui al comma è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A03185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Ioana Veronica, di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimenti di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Micu Ioana Veronica, nata a Baia Mare (Romania) il 14 settembre 1973, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente in possesso del titolo accademico «Titul de Inginer in profilul metalurgie specializarea matalurgie neferoasa» conseguito presso l'«Universitatea din Baia Mare» nella sessione giugno 1996;

Considerato che la richiedente possiede esperienza professionale, maturata in Romania;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. B, settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Micu Ioana Veronica, nata a Baia Mare (Romania) il 14 settembre 1973, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A03066

DECRETO 29 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Oliva Ruggero, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Oliva Ruggero, nato a Castrate Primo il 31 gennaio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 4 luglio 2002 e del diploma di specializzazione in professioni legali in data 20 aprile 2005;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 19 aprile 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 ottobre 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 21 ottobre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;

Preso atto che l'istante ha superato le prove scritte dell'esame di avvocato nella sessione 2004 con esito positivo;

Ai sensi dell'art. 6, punto 5 del decreto legislativo sopramenzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Oliva Ruggero, nato a Castrate Primo il 31 gennaio 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è su subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A03067

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ancora e Corona on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ancora e Corona on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ancora e Corona on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Ancora e Corona on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Ancora e Corona on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

l'immagine di un'ancora e di una corona;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

l'area di gioco, che è costituita:

inizialmente, dall'immagine dell'ingresso di due sale da gioco contraddistinte dalla scritta «Sala occidentale» e la «Sala orientale»;

successivamente all'avvenuta selezione da parte del giocatore di una delle due sale ove effettuare la giocata:

in caso di selezione della Sala occidentale: dalla rappresentazione di un riquadro suddiviso in sei caselle che recano l'immagine dei quattro semi delle carte francesi, cuori, quadri, picche e fiori, dell'ancora e della corona;

in caso di selezione della Sala orientale: dalla rappresentazione di un riquadro suddiviso in sei caselle che recano l'immagine di un'orchidea, di un pesce, di un granchio, di una «giapponesina», dell'ancora e della corona.

Sia nella Sala orientale che in quella occidentale sono inoltre presenti:

nella parte destra l'immagine di un «bussolotto» contenente tre dadi da lanciare;

in basso una sintesi delle regole di gioco e l'immagine di tre fiches, contraddistinte dal simbolo $, da puntare;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nel puntare le fiches sui simboli presenti nel riquadro dell'area di gioco selezionata e successivamente lanciare i dadi per scoprire se i dadi lanciati recano l'immagine dei simboli su cui, di volta in volta, è stata puntata la fiche;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «Questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «Congratulazioni hai vinto!» con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Ancora e Corona on line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si deve scegliere, selezionandola, la sala in cui giocare, tra le due proposte, la Sala occidentale e la Sala orientale. Indipendentemente dalla scelta, il giocatore ha a disposizione tre puntate.

Per ognuna delle puntate si dovrà selezionare una delle tre fiches a disposizione e trascinarla su uno dei simboli presenti nel riquadro dell'area di gioco prescelta. I simboli proposti sono:

nella «Sala occidentale»: i quattro semi delle carte francesi, cuori, quadri, fiori, picche, l'ancora e la corona.

nella «Sala orientale»: l'orchidea, il pesce, il granchio, la «giapponesina,» l'ancora e la corona.

Dopo aver puntato sul simbolo prescelto si deve selezionare, cliccandoci sopra, il bussolotto posto sulla destra della schermata, per lanciare i tre dadi contenuti al suo interno Per ogni dado lanciato che riporta il simbolo su cui si è puntato, il giocatore riceverà un lingotto. Al termine della giocata, in relazione al numero dei lingotti ricevuti, si determinano le seguenti vincite:

1 lingotto 2,00 euro;
2 lingotti 5,00 euro;
3 lingotti 10,00 euro;
4 lingotti 20,00 euro;
5 lingotti 50,00 euro;
6 lingotti 100,00 euro;
7 lingotti 500,00 euro;
8 lingotti 1.000,00 euro;
9 lingotti 100.000,00 euro.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

con il meccanismo di interazione descritto al punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 400.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 400.000 giocate, ammonta ad euro 549.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di € 2,00;
n. 30.000 premi di € 5,00;
n. 3.000 premi di € 10,00;
n. 1.800 premi di € 20,00;
n. 900 premi di € 50,00;
n. 200 premi di € 100,00;
n. 40 premi di € 500,00;
n. 8 premi di € 1.000,00;
n. 1 premio di € 100.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 249

08A03235

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Sardegna circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 3 marzo 2008;

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Sardegna può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comune per il quale è stata fatta esplicita richiesta, per

il parametro vanadio, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 160 μg/l, fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2008.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Sardegna, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2008, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

08A03199

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 aprile 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Vista la nota datata 25 marzo 2008 della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, con la quale si comunica la sostituzione, per dimissione, della sig.ra Anna Rita Pignoloni con il sig. Ivo Costantini;

Decreta:

Il sig. Ivo Costantini, è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno, in sostituzione della sig.ra Anna Rita Pignoloni, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 22 aprile 2008

Il direttore provinciale: RICCI

08A03151

DECRETO 24 aprile 2008.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione della provincia di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con nota del 7 aprile 2008 l'Associazione industriale della provincia di Siena ha richiesto la sostituzione della sig.ra Giuseppina Ideale, dimissionaria, con il rag. Fausto Landini in seno alla commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il rag. Fausto Landini è nominato componente supplente in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Siena in seno alla commissione provinciale di conciliazione in sostituzione della sig.ra Giuseppina Ideale.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 24 aprile 2008

Il direttore provinciale: RANDAZZO

08A03150

DECRETO 28 aprile 2008.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 525660/70 n. 39/97 del 27 marzo 1997 - inerente i compiti delle direzioni provinciali del lavoro (servizio politiche del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342);

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995 e riunitosi in data 14 aprile 2008;

Considerato l'aumento dei costi di natura previdenziale a carico degli organismi associativi del settore in virtù dell'applicazione del decreto legislativo n. 423/2001, articoli 3 e 4;

Visto il protocollo d'intesa ratificato a livello nazionale in data 4 luglio 2002 per l'applicazione alle cooperative di facchinaggio e movimentazione merci della disciplina collettiva relativa al settore trasporti, spedizione e logistica;

Considerati i seguenti indicatori economici: il dato 2008 del tasso d'inflazione programmato, riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008/2011 e deliberato dal Consiglio dei Ministri nel mese di giugno 2007; il tasso di inflazione reale nei primi due mesi dell'anno 2008 e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Ferrara elaborato dall'ISTAT;

Considerati i maggiori costi dovuti agli aumenti economici stabiliti in sede di rinnovo contrattuale nazionale;

Visto il precedente decreto n. 56/2006 adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 18 dicembre 2006;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in vigore al 31 dicembre 2007 nella provincia di Ferrara, vengono incrementate complessivamente del 4% a decorrere dal 1º gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008, come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data del presente decreto.

Ferrara, 28 aprile 2008

Il direttore provinciale: TEDESCHI

ALLEGATO

Art. 1.

Operazioni di carico e scarico

Merci in sacco:

concimi - sementi, cruscami in genere;

calcionamide, scorie thomas e altri prodotti nocivi;

riso o risone ai magazzini;

zucchero;

polpe secche, energetici;

farine presso panifici;

farine in genere;

farine presso mulini da scivolo a veicolo;

granone;

calce, gesso e cemento;

sale;

patate o cipolle;

polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico;

spostamenti nell'ambito del magazzino;

pesatura;

vuotatura;

insaccatura e legatura;

pesatura, vuotatura e accatastamento.

Fusti e damigiane:

fusti, damigiane, fiaschi in genere;

fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli.

Merce ortofrutticola:

accatastabili da kg 7 e oltre;

padelle;

fragole;

frutta in casse;

frutta in casse con vuotatura;

patate o cipolle in casse;

patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a kg 10;

cocomeri o meloni;

uova in casse o accatastabili;

frutta in casse da magazzino a frigo;

frutta da veicolo a frigo.

Combustibili solidi e liquidi:

carbone minerale alla rinfusa;

carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura;

carbone in mattonelle;

fusti di albero in catasta;

ceppi di albero;

legna da stufa o ciocchette;

legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine;

canestri kerosene da kg 20.

Merci varie:

paglia o foraggi pressati;

stracci di carta da macero;

marmi maneggiabili fino a kg 100;

marmi maneggiabili oltre kg 100;

travi in ferro;

rottami in ferro;

rete metallica o filo spinato;

ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura;

macchinario in genere o bobine a mezzo grue;

macchinario in genere con sovraccarico;

macchine operatrici agricole;

sale alla rinfusa;

granone alla rinfusa;

riso o risone alla rinfusa entrata;

riso o risone alla rinfusa uscita;

orzo alla rinfusa;

mangimi o sementi in confezione a kg 10;

rotoli di polietilene;

tela in balle;

legname (tavolazze, morellame, travi, filagne);

manufatti in cemento;

prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a kg 20;

insetticidi e detersivi in scatole fino a kg 20;

ghiaccio con stivaggio;

acque minerali, vini bibite in casse;

tabacco in scatole;

sacchi vuoti per ogni collo;

casse vuote;

tabacco in casse;

sale in scatola.

Operazioni varie:

a) in caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso è previsto in una franchigia di mt 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 m e fino a 30 m le relative tariffe a tonnellata sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a m 30 la maggiorazione è da concordarsi;

b) lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a m 1,80; da m 1,81 a m 3 € 1,14/t dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; da m 3 a m 6 maggiorazione di € 1,87/t;

c) per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa € 0,42 l'uno/t;

d) per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.

Art. 2.

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora, al facchino stesso sarà corrisposto un compenso a titolo di indennità di attesa per ogni ora oltre il limite di € 15,34 l'ora dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Quanto sopra e con la medesima modalità (franchigia di ½ ora) si applica anche nei tempi di inattività, tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da più punti e/o aziende.

Art. 3.

Maggiorazioni

1) 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono.

2) 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22.

3) 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6.

4) 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

Art. 4.

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

Art. 5.

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalità esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumità di chi esegue il lavoro.

Art. 6.

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffa a misura previste dal tariffario, sarà applicata una tariffa a tempo, comprensiva di oneri, di € 19,56 l'ora dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. A questo riguardo tra la committenza e l'organismo si potrà concordare una riduzione di detta tariffa nel limite massimo del 7% in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza di continuità e quantità di lavoro e di occupazione.

Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo, comprensiva di oneri, di € 23,47 dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Art. 7.

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

Art. 8.

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

Art. 9.

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilità.

Art. 10.

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29 maggio 1976 e successive modifiche.

Art. 11.

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sarà concordata una riduzione delle tariffe.

Art. 12.

Diritto di chiamata

Fatte salve diverse condizioni già definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle quattro ore, il committente è tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonché a corrispondere la tariffa di attesa art. 2 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.

Art. 13.

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico € 18,16 dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

In relazione a situazioni di assicurazione di continuità e quantità di lavoro da parte della committenza avente gli stabilimenti nell'area del Petrolchimico, le parti potranno concordare una riduzione della misura dell'incremento percentuale periodicamente stabilito in sede di rideterminazione del tariffario provinciale, nell'ammontare massimo previsto dalla tabella seguente:

contratti di durata biennale - riduzione di 0,3 punti percentuali;

contratti di durata triennale - riduzione di 0,6 punti percentuali.

La predetta tabella si applica solo in caso di stipula di contratti a durata biennale o superiore fin dalla stipula.

N.B. — Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioè comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi.

	Super. Kg. 51		**da Kg. 26 a Kg. 51**		**da Kg 11 a Kg 26**		**Fino a 11Kg**	
FUSTI E DAMIGIANE	**Stiv.**	**Senza stiv**	**Stiv.**	**Senza stiv**	**Stiv**	**Senza stiv**	**Stiv.**	**Senza stiv**
1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere…€./t.	8.94	6.14	11,86	8.11	13,31	9.05	14,56	0.94
2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli €. /t.	11,13	8,22	14,66	10,92	16,33	12,17	17,99	1,35

MERCE ORTOFRUTTICOLA		**CON STIVAGGIO**	**SENZA STIVAGGIO**
carico o scarico			
1) accatastabili da Kg. 7 e oltre.	€	1,23	0,94
2) padelle.	"	1,72	1,42
3) fragole.	"	2,97	2,69
4) frutta in casse.	"	1,25	0,96
5) frutta in casse con vuotatura.	"	0,00	0,00
6) patate o cipolle in casse.	"	1,07	0,78
7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg .	"	1,82	1,54
8) cocomeri o meloni.	"	1,60	1,31
9) uva in casse o accatastabili.	"	1,05	0,77
10) frutta in casse da magazzino a frigo.	"	1,16	0,87
11) frutta da veicolo a frigo.	"	1,41	1,13

MERCI IN SACCO		Super. Kg. 51		Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a 11 Kg	
carico o scarico		Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza stiv.
1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere	€. / t.	7,90	5,10	10,30	6,66	11,65	7,38	12,69	8,32
2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi.	"	8,84	5,93	11,65	7,90	13,00	8,74	14,35	9,67
3) riso o risone ai magazzini.	"	9,98	7,18	13,31	9,57	14,77	10,61	16,02	11,65
4) zucchero.	"	8,32	5,51	11,02	7,28	12,38	8,11	13,62	8,94
5) polpe secche, energetici.	"	12,90	10,09	17,06	13,31	19,14	14,87	21,01	16,33
6) farine presso panifici	"	11,96	9,15	16,02	12,17	17,89	13,73	19,66	15,08
7) farine in genere	"	8,42	5,62	11,13	7,38	12,48	8,22	13,73	9,15
8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo.	"	3,64	0,00	4,78	0,00	5,41	0,00	5,93	0,00
9) granone	"	11,54	8,63	15,08	11,44	16,95	12,79	18,62	14,04
10) calce, gesso e cemento	"	7,28	4,47	9,57	5,82	10,71	6,55	11,86	7,18
11) sale	"	8,32	5,51	11,02	7,28	12,38	8,11	13,62	8,94
12) patate o cipolle	"	8,84	6,03	11,65	8,01	13,10	8,94	14,46	9,78
13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico	"	29,02	26,21	38,27	34,42	42,74	38,58	47,01	42,43
14) spostamenti nell'ambito del magazzino	"	7,59	4,78	10,09	6,34	11,23	7,07	12,38	7,80
15) pesatura	"	4,89	2,08	6,45	2,81	7,28	3,02	8,01	3,43
16) vuotatura	"	6,86	4,06	9,05	5,30	10,09	5,93	11,13	6,55
17) insaccatura e legatura	"	5,62	2,81	7,49	3,74	8,42	4,16	9,26	4,58
18) insaccatura, pesatura, legatura e carico	"	14,87	12,06	19,66	15,91	21,94	17,78	24,23	19,66
19) pesatura, vuotatura e accatastamento .	"	13,31	10,50	17,47	13,73	19,66	15,39	21,53	16,95

COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI				
	Carico e scarico		**Con Stiv.**	**Senza Stiv.**
1)	carbone minerale alla rinfusa	€./t.	8,63	0,00
2)	carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura	"	13,00	10,19
3)	carbone in mattonella	"	11,65	8,74
4)	fusti di albero in catasta	"	12,48	0,00
5)	ceppi di albero	"	23,71	13,94
6)	legna da stufe o ciocchette	"	15,91	0,00
7)	legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine	"	25,69	22,67
8)	canestri Kerosene da Kg. 20	"	10,50	7,70

MERCI VARIE				
	Carico e scarico		**Con Stiv.**	**Senza Stiv.**
1)	paglia o foraggi pressati	€./t	16,33	13,52
2)	stracci o carta da macero	"	15,39	12,48
3)	marmi maneggiabili fino a q.li 1	"	13,31	10,40
4)	marmi maneggiabili oltre i q.li 1.	"	18,41	15,50
5)	travi in ferro	"	12,48	9,57
6)	rottami in ferro alla rinfusa	"	8,63	0,00
7)	rete metallica o filo spinato.	"	12,27	9,36
8)	ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature	"	10,19	7,28
9)	macchinario in genere o bobine a mezzo grue	"	12,48	9,57
10)	macchinario in genere con sovraccarico	"	15,81	12,90
11)	macchine operatrici agricole.	"	14,87	11,96
12)	sale alla rinfusa	"	13,52	0,00
13)	granone alla rinfusa.	"	6,24	0,00
14)	riso o risone alla rinfusa (entrata)	"	6,97	0,00
15)	riso o risone alla rinfusa (uscita)	"	7,90	0,00
16)	orzo alla rinfusa	"	7,38	0,00
17)	mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10.	"	21,32	18,51
18)	rotoli in polietilene	"	23,71	20,80
19)	tela in balle	"	15,70	12,79
20)	legname (tavolame,morellame,travi e filagne)	"	10,19	7,28
21)	manufatti in cemento	"	12,58	9,67
22)	prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa.	"	10,61	7,80
23)	insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10.	"	17,68	14,87
24)	ghiaccio con stivaggio.	"	13,00	0,00
25)	acque minerali, vini, bibite in casse.	"	11,54	8,74
26)	tabacco in scatola.	"	6,97	4,26
27)	per ogni collo di sacchi vuoti.	"	7,38	4,58
28)	casse vuote.	"	6,97	4,26
29)	tabacco in casse.	"	8,22	5,51
30)	sale in scatola	"	6,55	3,85

08A03200

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2008.

Riconoscimento della organizzazione di produttori denominata «Organizzazione dei produttori tonnieri & C. di Vibo Valentia Marina - Società cooperativa» a responsabilità limitata, in Vibo Valentia Marina, per la produzione di tonno rosso *(Thunnus Thynnus)*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Visto in particolare l'art. 1, paragrafo 3 del suddetto regolamento n. 2318/2001 in base al quale l'attività di un'organizzazione di produttori, i cui aderenti siano per almeno il 30% produttori svolgenti abitualmente la propria attività in una o più zone diverse da quelle in cui si trova il porto di base dei pescherecci gestiti dagli aderenti, è considerata sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento n. 104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui è chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia almeno il 4% della produzione nazionale espressa in tonnellate;

Vista l'istanza in data 13 settembre 2007 e la successiva istanza integrativa in data 19 novembre 2007 con le quali la società denominata «Organizzazione dei produttori tonnieri & C. di Vibo Valentia Marina - Società cooperativa» a responsabilità limitata, con sede a Vibo Valentia ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per la specie tonno rosso (thunnus thynnus);

Considerato che la suddetta organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 27 aprile 2007, repertorio n. 27878, per notaio Giampiero Monteleone di Vibo Valentia;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti alla suddetta società;

Visti gli atti dai quali risulta che alla «Organizzazione dei produttori tonnieri & C. di Vibo Valentia Marina - Società cooperativa» a responsabilità limitata, con sede a Vibo Valentia Marina risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001, art. 1, paragrafo 3;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, l'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione dei produttori tonnieri & C. di Vibo Valentia Marina - Società cooperativa» a responsabilità limitata, con sede a Vibo Valentia Marina per la specie tonno rosso (thunnus thynnus).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 243

08A03176

DECRETO 21 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «Istituto Nord-Ovest Qualità - Soc. Coop.» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2002, con il quale l'organismo «Istituto Nord-Ovest Qualità Società Cooperativa» è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 29 marzo 2002;

Visto il decreto 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'11 aprile 2005, con il quale all'organismo «Istituto Nord-Ovest Qualità - Soc. Coop.» è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 30 marzo 2005;

Vista l'istanza presentata in data 10 aprile 2008 dall'organismo «Istituto Nord-Ovest Qualità - Soc. Coop.» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «Istituto Nord-Ovest Qualità - Soc. Coop.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella», registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della commissione del 25 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il Capo del dipartimento: AMBROSIO

08A03181

DECRETO 30 aprile 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Val di Mazara» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio volontario per la tutela

dell'olio extravergine di oliva DOP «Val di Mazara» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Val di Mazara»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 3 maggio 2005;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Val di Mazara» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Val di Mazara»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico concesso con decreto 3 maggio 2005 al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Val di Mazara», con sede in M. D'Amelio n. 78 - Palermo, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Val di Mazara».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 3 maggio 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

p. *Il Capo del dipartimento:* VARESE

08A03186

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2008.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di psicologia analitica e psicoterapia» ad istituire e ad attivare nella sede di Novara un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di psicologia analitica e psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Novara, via Campagnoli n. 4, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 aprile 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello teorico proposto deriva dall'accostamento della filosofia esistenzialista e della psicologia analitica; e che la componente filosofica viene descritta in termini generici rispetto alle correnti e agli autori dell'esistenzialismo stesso e l'integrazione con l'itinerario didattico-formativo appare carente sia sul piano quantitativo che qualitativo;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicologia analitica e psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Novara, via Campagnoli n. 4, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2008

Il direttore generale: MASIA

08A03180

DECRETO 28 aprile 2008.

Autorizzazione all'Istituto Scuola italiana di analisi Reichiana» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono dispone gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004, con il quale l'istituto «Scuola italiana di analisi Reichiana» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da viale delle Milizie, 1 a via Valadier, 44;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 maggio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la

valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 febbraio 2008, trasmessa con nota protocollo n. 55 del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola italiana di analisi Reichiana» abilitato con decreto in data 16 gennaio 2004 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da viale delle Milizie, 1 a via Valadier, 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il direttore generale: MASIA

08A03187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma (circoscrizione 1 e circoscrizione 2).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Roma

1. A decorrere dal 29 maggio 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Roma (circoscrizioni Roma 1 e Roma 2), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02850

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta nei giorni 7 e 8 aprile 2008.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo avviare il nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare si è reso necessario interrompere i suddetti servizi nei giorni 7 e 8 aprile corrente anno per consentire le relative operazioni.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 aprile 2008

p. *Il direttore regionale:* SORCE

08A03182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Enrico Citati, vice console onorario in La Romana (Repubblica Dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03177

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Kathmandu (Nepal)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Ravi Bhakta Shrestha, console generale onorario in Kathmandu (Nepal), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Kolkata degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Kolkata delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Kolkata dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Kolkata degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Kolkata);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Kolkata, della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti in Nepal;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Kolkata;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Kolkata della documentazione relativa al rilascio dei visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Kolkata delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti in Nepal;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Kolkata, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Kolkata;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti in Nepal, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Kolkata;

o) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03178

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Woking (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Aldino Albertelli, agente consolare onorario in Woking (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) rcezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Woking;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Woking;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03179

Soppressione del Consolato d'Italia a Edmonton (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 2008 è soppresso il Consolato d'Italia a Edmonton (Canada).

(Omissis).

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A03198

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Vancouver (Canada) in seguito alla soppressione del Consolato d'Italia a Edmonton (Canada).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 2008, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Vancouver (Canada) è rideterminata come segue:

le province della Columbia Britannica, dell'Alberta, del Saskatchewan ed il territorio dello Yukon.

Art. 2.

A decorrere dal 1º luglio 2008 viene soppressa l'Agenzia consolare in Calgary (Canada) posta alle dipendenze del Consolato d'Italia in Edmonton (Canada).

Art. 3.

A decorrere dal 1º luglio 2008 viene istituito il Consolato onorario in Calgary (Canada), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Vancouver (Canada), con circoscrizione territoriale estesa alla città di Calgary.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03198-*bis*

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stargate»

Decreto n. 16 del 7 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario STARGATE compresse e iniettabile, nelle confezioni: 50 compresse divisibili, in flacone - A.I.C. n. 101590026 e flacone da 1 ml - A.I.C. n. 101590038.

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stargate» compresse e iniettabile, alle condizioni di seguito specificate:

titolare A.I.C.: Acme S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480650;

produttore responsabile rilascio lotti per la formulazione compresse: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio-Emilia) - via Portella della Ginestra n.9;

produttore responsabile rilascio lotti per la formulazione iniettabile: Labiana Life Science S.A Can Parellada Industrial Terrassa - Barcellona (Spagna);

confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

50 compresse da 2 mg - A.I.C. n. 101590026;

flacone da 1 ml - A.I.C. n. 101590038;

composizione:

ogni compressa da 120 mg contiene:

principi attivi: stanozololo 2 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti: 1 ml di sospensione contiene:

principi attivi: stanozololo 50 mg;

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni per la formulazione compresse:

cani e gatti:

terapia di supporto delle condizioni da ridotto o alterato sviluppo scheletrico, ritardato accrescimento, ipotrofia muscolare, ipotonia neuromuscolare, osteomiodistrofia giovanile, fratture a lento consolidamento, recuperi post-operatori, convalescenze, malattie croniche debilitanti, sequele cachetizzanti di malattie parassitarie;

terapia di supporto alle malattie infettive o tumorali; anemia, magrezza di varia origine, sindromi da malassorbimento, iporessia, leucemie granulocitarie acute, vasculiti cutanee;

terapia del collasso tracheale di origine disendocrina nel cane;

terapia di supporto alle alopecia, agli eczemi (specie dei cani anziani), alle piaghe da decubito e alle ustioni estese;

terapia di supporto all'insufficienza renale cronica e alle epatopatie acute e croniche;

correttore degli effetti catabolizzanti delle terapie cortisoniche prolungate, laddove salvaguarda il trofismo muscolare e la normale mineralizzazione dello scheletro.

Indicazioni per la formulazione iniettabile:

terapia di supporto delle condizioni da ridotto o alterato sviluppo scheletrico, ritardato accrescimento, ipotrofia muscolare, ipotonia neuromuscolare, osteomiodistrofia giovanile, fratture a lento consolidamento, recuperi post-operatori, convalescenze, malattie croniche debilitanti, sequele cachetizzanti di malattie parassitarie;

terapia di supporto alle malattie infettive o tumorali; anemia, magrezza di varia origine, sindromi da malassorbimento, iporessia, leucemie granulocitarie acute, vasculiti cutanee;

terapia di supporto alle alopecia, agli eczemi (specie dei cani anziani), alle piaghe da decubito e alle ustioni estese;

terapia di supporto all'insufficienza renale cronica e alle epatopatie acute e croniche;

correttore degli effetti catabolizzanti delle terapie cortisoniche prolungate, laddove salvaguarda il trofismo muscolare e la normale mineralizzazione dello scheletro.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Tempi di sospensione: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03273

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-112) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00